



53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Guglielmo Marconi"

Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico)
Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)
Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918
tel. 0815174171 fax: 081927918
tel. 0815175677 fax: 0815170902

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itmarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. MARCONI"-NOCERA INFERIORE
Prot. 0006044 del 20/05/2025
II (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto)

**Approvato con DELIBERA N° 4.2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2025 e
N° 6.5 del Collegio Docenti del 19/05/2025**

1. Premessa

Considerato il crescente impatto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nel contesto scolastico e le nuove esigenze normative poste dalla Legge 70/2024, il presente documento nasce con l'obiettivo di definire in maniera dettagliata e integrata il modello organizzativo e operativo dell'Istituto. Tale modello si fonda su principi di tutela dei diritti, educazione civica e responsabilità condivisa, e si propone di:

- Promuovere una cultura del rispetto e della legalità attraverso iniziative curriculari e extracurriculari;
- Implementare strumenti e procedure operative per la prevenzione, la diagnosi precoce e l'intervento tempestivo nei casi di comportamenti vessatori;
- Coinvolgere attivamente tutti gli attori della comunità scolastica (studenti, docenti, famiglie e personale ausiliario) nel percorso di sensibilizzazione e di contrasto.

L'approccio adottato è multidimensionale, integrando aspetti formativi, preventivi e di monitoraggio, con un'attenzione particolare all'aggiornamento continuo e alla collaborazione con enti e istituzioni esterne.

1.1 Introduzione

La scuola riveste un ruolo essenziale nella formazione, nell'inclusione e nell'accoglienza, impegnandosi attivamente nella prevenzione di ogni forma di violenza, incluso il bullismo. Contrastare questi fenomeni significa adottare strategie mirate per ridurre i comportamenti a rischio, che spesso affondano le radici in contesti di disagio sociale, anche esterni all'ambiente scolastico.

L'evoluzione tecnologica ha favorito lo sviluppo di nuove modalità di prevaricazione, come il cyberbullismo, che si manifesta attraverso l'uso improprio dei social media e la diffusione di contenuti offensivi o immagini denigratorie, volte ad umiliare ed escludere la vittima. La caratteristica dell'anonimato e la distanza fisica tra chi agisce e chi subisce rendono l'impatto emotivo meno immediato, ma non per questo meno dannoso.

Pur offrendo importanti opportunità di crescita e apprendimento, il mondo digitale nasconde insidie che richiedono una gestione consapevole e responsabile. L'Istituto, consapevole della diffusione di tali fenomeni tra i giovani, si propone di collaborare con famiglie e istituzioni per diffondere una cultura della legalità, del benessere e dell'uso corretto delle tecnologie. Le azioni messe in atto mirano a prevenire, individuare e contrastare sia il bullismo che il cyberbullismo, promuovendo

un'educazione basata sul rispetto reciproco e sull'uso etico di Internet.

Il crescente numero di segnalazioni, anche da parte della Polizia Postale, evidenzia non solo l'abbassamento dell'età media delle vittime, ma anche le conseguenze psicologiche di questi comportamenti, che possono compromettere l'identità personale e le relazioni sociali, limitando le opportunità di crescita e realizzazione. Per affrontare questa emergenza, il Ministero dell'Istruzione ha promosso strategie di prevenzione basate su un approccio educativo globale, finalizzato allo sviluppo di competenze socio emotive e digitali.

In questo contesto, la prevenzione diventa un percorso educativo volto a promuovere la responsabilità e la convivenza civile, rafforzando le relazioni positive all'interno della comunità scolastica e valorizzando le diversità. Attraverso iniziative di dialogo, programmi formativi e progetti condivisi con il territorio, l'Istituto si impegna a garantire un ambiente più sicuro, inclusivo e consapevole, in cui il rispetto reciproco e l'uso etico delle tecnologie siano valori imprescindibili.

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1.1. Obiettivi Generali

- Garantire la tutela della dignità e dei diritti fondamentali di ogni individuo, con particolare attenzione ai minori;
- Prevenire, identificare e intervenire su ogni forma di bullismo e cyberbullismo, sia attraverso interventi educativi che attraverso azioni di supporto psicologico e sociale;
- Favorire il rafforzamento delle competenze socio emotive e digitali, per rendere gli studenti consapevoli e responsabili nel loro uso degli strumenti tecnologici;
- Integrare le azioni di prevenzione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) assicurando una costante collaborazione tra scuola e famiglia.

1.2. Ambito di Applicazione

Il presente documento si applica a tutte le strutture e attività dell'Istituto:

- Aule e spazi didattici, inclusi laboratori e ambienti digitali;
- Strumenti di comunicazione e piattaforme digitali utilizzate per scopi educativi.

1.3. Principi Fondamentali

- Tutela e Inclusione: ogni intervento è orientato alla salvaguardia del benessere psicofisico e alla promozione di una cultura dell'inclusione.
- Collaborazione e Partecipazione: coinvolgimento attivo di docenti, dirigenti, studenti, famiglie e operatori esterni, in un percorso condiviso e partecipativo.
- Strategie preventive come più sotto indicate
- Trasparenza e Monitoraggio: definizione di procedure chiare, tracciabili e periodicamente valutate per garantire l'efficacia degli interventi.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE DEI FENOMENI

2.1 Bullismo

Il bullismo è un fenomeno caratterizzato da comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti nel tempo, esercitati da una o più persone nei confronti di una vittima, con lo scopo di generare ansia, paura, isolamento ed emarginazione. La legge italiana, in particolare l'art. 1, comma 1bis della legge n. 71 del 2017, modificata dalla legge n. 70 del 2024, definisce il bullismo come un insieme di atti reiterati di molestia e aggressione, sia fisica che psicologica, idonei a causare disagio profondo alla vittima, fino ad arrivare, nei casi più estremi, all'istigazione al suicidio o all'autolesionismo.

Lo studioso Dan Olweus ha fornito una definizione psicologica del fenomeno, sottolineando che si tratta di un insieme di azioni offensive ripetute nel tempo, messe in atto intenzionalmente per arrecare danno alla vittima, che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al bullo.

Il bullismo si distingue per alcune caratteristiche essenziali:

- **Intenzionalità** – il bullo agisce con lo scopo deliberato di arrecare danno.
- **Ripetitività** – le azioni vessatorie si verificano più volte nel tempo.
- **Disparità di potere** – la vittima si trova in una condizione di inferiorità che le impedisce di reagire.
- **Isolamento della vittima** – spesso il soggetto bullizzato evita di denunciare il proprio disagio, per timore di ritorsioni o per vergogna.
- **Offesa a beni giuridicamente tutelati** – il bullismo lede diritti fondamentali della persona, come la dignità e la sicurezza.

A seconda delle modalità con cui si manifesta, il bullismo può assumere diverse forme:

- **Bullismo fisico** – quando si ricorre alla violenza fisica per sopraffare la vittima.
- **Bullismo verbale** – basato su insulti, derisioni e scherno.
- **Bullismo relazionale** – finalizzato ad escludere la vittima da un gruppo attraverso maldicenze e pettegolezzi.
- **Bullismo sessuale** – comprende molestie verbali e fisiche a sfondo sessuale.
- **Bullismo discriminatorio** – quando la vittima viene presa di mira per il suo orientamento sessuale, origine etnica, religione o altre caratteristiche percepite come “diverse”.

Inoltre, il bullismo può manifestarsi in due modalità principali:

- **Diretta** – con aggressioni fisiche o verbali evidenti.
- **Indiretta** – attraverso strategie più sottili, come esclusione sociale e diffusione di calunnie.

Gli studi indicano che il fenomeno inizia già nella scuola primaria, raggiunge il picco nella scuola secondaria di primo grado e tende a decrescere nell'adolescenza, probabilmente perché i bambini più piccoli tendono a denunciare più facilmente, mentre gli adolescenti evitano di parlarne, sebbene gli episodi a questa età possano essere più gravi e sistematici.

2.2 Cyberbullismo

L'ampia diffusione di strumenti di comunicazione come smartphone, tablet e computer tra fasce sempre più giovani della popolazione ha portato alla nascita di nuove forme di aggressione, tutte riconducibili al fenomeno del **cyberbullismo**. Tale termine è un adattamento dall'inglese, coniato dal docente canadese Bill Belsey, per descrivere atti persecutori e vessatori perpetrati attraverso mezzi digitali e piattaforme online.

La normativa italiana, con l'art. 1, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71, fornisce una definizione dettagliata del cyberbullismo, qualificandolo come qualsiasi atto di pressione, molestia, aggressione, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o manipolazione di dati personali ai danni di minorenni, realizzato tramite strumenti telematici. Il fenomeno include anche la diffusione online di contenuti che riguardano il minore o la sua famiglia, con l'intento di isolarlo, esporlo ad abusi o ridicolizzarlo.

A differenza del bullismo tradizionale, il **cyberbullismo** ha caratteristiche peculiari che lo rendono particolarmente insidioso. Innanzitutto, l'assenza di limiti spaziali e temporali: mentre il bullismo si verifica in contesti fisici specifici (scuola, ambienti di socializzazione), il cyberbullismo può avvenire ovunque e in qualsiasi momento, poiché il mezzo digitale permette di raggiungere la vittima costantemente. Inoltre, la portata del danno è amplificata dalla **virilità dei contenuti**: un singolo atto offensivo può essere immediatamente diffuso a un vasto pubblico, causando un impatto psicologico ancora più grave sulla vittima.

Un'altra caratteristica distintiva è l'**anonimato**: il bullo digitale può celare la propria identità, rendendo più difficile individuare l'aggressore e interrompere gli atti vessatori. Questo aspetto incoraggia spesso atteggiamenti più aggressivi, poiché chi perpetra tali azioni percepisce una minore responsabilità rispetto a un contesto di interazione faccia a faccia.

Il cyberbullismo si manifesta attraverso diverse modalità, tra cui:

- **Diffamazione e denigrazione:** pubblicazione di contenuti falsi o offensivi per screditare la vittima.
- **Molestie e minacce:** invio ripetuto di messaggi aggressivi e intimidatori.
- **Furto d'identità:** utilizzo illecito di dati personali per danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione sociale online:** emarginazione della vittima da gruppi o piattaforme virtuali.
- **Diffusione non consensuale di immagini o video:** pubblicazione di materiale sensibile senza autorizzazione, con conseguenze devastanti sulla reputazione della persona coinvolta.

Rientrano nel **Cyber-bullismo**:

- 1 **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. □
- 2 **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- 3 **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- 4 **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- 5 **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- 6 **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- 7 **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi prensibili.
- 8 **Sexting** è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialti sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
- 9 **Hate speech** “incitamento all'odio” o “discorso d'odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- 10 **Grooming** (dall'inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).
- 11 **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la

psoriasi.

L'obiettivo principale del cyberbullo è quello di isolare e ridicolizzare la vittima, minando l'autostima e il senso di sicurezza. Gli effetti possono essere estremamente dannosi, portando a stati di ansia, depressione e, nei casi più gravi, a comportamenti autolesionisti o al suicidio.

Il contrasto al cyberbullismo richiede strategie efficaci, che comprendono sia interventi educativi nelle scuole, volti a sensibilizzare gli studenti all'uso responsabile delle tecnologie, sia strumenti normativi per individuare e punire i responsabili di tali condotte. Solo attraverso un'azione congiunta tra istituzioni, educatori e famiglie è possibile arginare il fenomeno e garantire un ambiente digitale più sicuro per i minori.

ARTICOLO 3 - STRATEGIE DI PREVENZIONE

Destinatari:

Studenti

Obiettivi:

- Attivare un processo di responsabilizzazione collettiva e creare un ambiente scolastico positivo basato sul rispetto reciproco e sulla convivenza civile.
- Intervenire precocemente su situazioni di disagio per prevenire l'aggravarsi del fenomeno.
- Intervenire su casi problematici e fornire supporto per la gestione e il recupero delle situazioni più gravi.

Attività:

- Promozione della consapevolezza emotiva ed empatia: percorsi educativi che responsabilizzano il gruppo classe.
- Identificazione precoce dei casi a rischio: Rilevazione dell'incidenza del bullismo e del disagio scolastico tramite strumenti di segnalazione;
- Collaborazione con i servizi territoriali: eventuale coinvolgimento di psicologi, e assistenti sociali per supportare gli studenti e le famiglie.
- Presa in carico del presunto caso dal D.S. e dal referente: analisi della segnalazione e valutazione iniziale.
- Approfondimento e definizione del fenomeno: identificazione delle dinamiche coinvolte e delle necessità specifiche.

ARTICOLO 4 - PERCORSI FORMATIVI E INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO

4.1. Distinzione dei soggetti destinatari e dei relativi compiti nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

4.1.1. Famiglie

- Partecipazione attiva: possono prendere parte agli eventuali incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo per consolidare un'alleanza educativa con la scuola.
- Collaborazione con la scuola: hanno un ruolo attivo nella prevenzione del bullismo e devono supportare le azioni per affrontare le situazioni critiche.

4.1.2. Studenti e Studentesse

- Partecipazione alle attività formative eventualmente attivate anche in collaborazione con altre scuole presenti sul territorio;
- ruolo attivo nella prevenzione: devono segnalare al Dirigente scolastico o al Referente per il

contrasto al bullismo eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo di cui vengono a conoscenza.

4.1.3. Docenti

Nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il nostro Istituto offre diverse opportunità di formazione per il personale docente, in linea con la Legge 17 maggio 2024, n. 70. Tale attività è demandata al Team Antibullismo.

- **Opportunità di formazione sulla Piattaforma ELISA**

I docenti interessati possono avvalersi, se disponibili, dei corsi e learning presenti sulla Piattaforma ELISA, che offrono una formazione specifica sulla prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Questi percorsi formativi permettono di approfondire conoscenze e competenze utili a promuovere un ambiente scolastico sicuro e inclusivo.

- **Possibilità di aggiornamento continuo**

Per chi è interessato, l'Istituto favorisce l'aggiornamento continuo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, segnalando opportunità di formazione, seminari e workshop quando ne venga a conoscenza.

4.2. Giornate di Sensibilizzazione

Nelle seguenti giornate, i docenti possono proporre agli alunni e alle alunne delle proprie classi materiali didattici (testi antologici, filmati, documentari, audio storie ecc...) su cui riflettere o attività laboratoriali da svolgere. Il Team Bullismo, si può far promotore di attività specifiche per valorizzare il significato delle varie giornate.

“Safer Internet Day”

Il “Safer Internet Day” (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, che ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. In Italia, l'evento è promosso dal progetto “Generazioni Connesse”.

Tra le iniziative del “Safer Internet Day” rientrano convegni, concorsi a premi e campagne di sensibilizzazione incentrati su temi legati al cyberbullismo, alla pedopornografia e pedofilia online, al sexting, alla perdita di privacy, ma anche alla dipendenza da videogiochi e a uno stile di vita eccessivamente sedentario o al rischio di isolamenti, soprattutto tra gli utenti più giovani.

7 febbraio: Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

Dal 2017, il 7 febbraio si celebra la “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”. Istituita dal MIUR, tale giornata è un'occasione per riflettere su questi fenomeni, purtroppo, sempre più diffusi.

22 febbraio: “Sconnessi day” o “Giornata mondiale della Sconnessione da Internet”

Ogni 22 febbraio, a partire dal 2018, si incoraggia un'operazione di digital detox per l'intera giornata. Lo scopo dell'iniziativa è quello di incentivare i ragazzi ad abbandonare, almeno per un giorno, smartphone e computer collegati a Internet, in modo da sentire sulla propria pelle l'impatto che le connessioni online hanno sulla nostra quotidianità e recuperare un contatto più vivo con la realtà. Quello della dipendenza dalla Rete è un problema fino ad ora troppo spesso sottovalutato, ma che ha da tempo il nome di “nomofobia”. Il termine deriva dall'inglese, acronimo per “No Mobile Phone Phobia” e indica la paura di non essere rintracciabili e ritrovarsi disconnessi dalla Rete internet e mobile. Da qui, arriva l'esigenza di essere sempre online, di poter sempre essere raggiunti al telefono,

con controlli continui dei livelli di carica del proprio smartphone durante la giornata. A contorno, si aggiunge poi la dipendenza dai social e la necessità di avere sempre sotto controllo le notifiche, i messaggi, le chat che si ricevono.

13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza

La finalità di questa giornata è quella di promuovere l'attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia, la pazienza, la cura e l'ascolto dei bisogni altrui. Scopo di questa giornata è anche quello di promuovere l'uso di un linguaggio non ostile, ma accogliente e inclusivo. Infatti, non può esserci reale prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo se non si lavora, in primo luogo, sulla costruzione di sentimenti positivi e di relazioni sane.

20 gennaio: Giornata del rispetto

Ai sensi della L. 70/2024, è istituita la Giornata del rispetto dedicata all'approfondimento e alla sensibilizzazione sul tema del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione, che si celebrerà il 20 gennaio. La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, vittima di bullismo.

ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE, GESTIONE ED INTERVENTO

5.1. Canali di Segnalazione

- Comunicare in maniera riservata al Dirigente Scolastico o al Referente per il contrasto al bullismo la situazione riconducibile ad atti di presunto bullismo e/o cyberbullismo di cui si viene a conoscenza
- Invito a studenti, docenti, famiglie e personale scolastico a segnalare ogni episodio sospetto, con la certezza di un intervento tempestivo e mirato.

5.2. Gestione Operativa dei Casi

5.2.1. Fase Iniziale - Accoglienza e Valutazione:

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, si riunisce preliminarmente per analizzare tempestivamente la fattispecie segnalata e valutare la gravità, evidenziando che, data la specificità dell'argomento, non esiste un protocollo standard per l'approccio ai vari casi.

5.2.2. Fase di Intervento Azioni Personalizzate:

- pianificazione e attuazione di interventi in collaborazione con il team che spaziano da incontri di confronto e mediazione a percorsi di counseling individuale e coinvolgimento del Coordinatore di Classe.
- coinvolgimento delle famiglie, quando necessario;
- la procedura prevede, ove richiesto dalla legge, la segnalazione del caso alle autorità competenti (Forze dell'Ordine) ed eventuale ammonimento del Questore, oltre, se necessario, ai Servizi Sociali, seguita dalla comunicazione al Coordinatore di Classe (dopo eventuale procedura investigativa delle forze dell'ordine)

5.2.3. Fase di Monitoraggio e Verifica:

- Costituzione di un Tavolo Permanente di Monitoraggio, che si riunisce periodicamente per valutare l'efficacia degli interventi e aggiornare le procedure in base alle necessità che potranno presentarsi.

5.3. INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

Secondo le linee guida del 2021, sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

ESEMPI DI ATTIVITÀ

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;

- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la <i>vittima</i>	Intervento con il <i>bullo</i>
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;

Far incontrare *prevaricatore e vittima* – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:

- ☐ ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i
- ☐ ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale
- ☐ condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe

ARTICOLO 6 - RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Organi scolastici permanenti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

Le disposizioni normative, tra cui la Legge 29 maggio 2017, n. 71, il D.M. 13 gennaio 2021, n. 18, e le recenti modifiche introdotte dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno istituito specifici organi scolastici per garantire un presidio costante nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tali organi comprendono il **Referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo**, il **Team Antibullismo**, il **Team per l'Emergenza** e il **Tavolo permanente di monitoraggio**.

6.1. Referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo

Il Referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo è una figura monocratica istituita dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, che ogni istituto scolastico designa tra il corpo docente per coordinare le attività di prevenzione e contrasto di tali fenomeni.

I principali compiti del Referente scolastico sono:

- Collaborare con i docenti dell'istituto;
- Proporre percorsi formativi ai docenti;
- Supportare il Dirigente scolastico nella stesura dei piani di vigilanza per la prevenzione di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- Monitorare i casi segnalati;
- Collaborare con forze dell'ordine, psicologi e assistenti sociali
- Partecipare alle attività formative promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)
- Aggiornarsi costantemente sulle strategie di contrasto al bullismo e cyberbullismo;

6.2. Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

Secondo le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (D.M. 13 gennaio 2021, n. 18), le scuole possono istituire un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza.

6.2.1 Il Team Antibullismo

È composto dal Dirigente scolastico, dal Referente per il contrasto al bullismo, dal Referente alunni con BES, dai collaboratori del DS, dalla funzione strumentale E (Disagio Giovanile, Educazione Sanitaria, Prevenzione delle Dipendenze) ed eventualmente da membri scelti ogni anno dal Dirigente scolastico secondo le procedure dell'Istituto.

6.2.2 Il Team per l'Emergenza

È anch'esso presieduto dal Dirigente scolastico e include i collaboratori del DS ed il referente per il contrasto al bullismo. Si riunisce preliminarmente per

- analizzare il caso segnalato attraverso un'attività di raccolta elementi volti verificare la

veridicità di quanto venuto a conoscenza;

- Identificare azioni di intervento;
- Coinvolgere le Istituzioni e le realtà territoriali per supporto e percorsi di recupero;
- Segnalare eventuali reati alle autorità competenti.

6.3. Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede l'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio all'interno di ogni istituto scolastico, composto dai membri del Team Antibullismo e Team per le Emergenze, da un rappresentante dei genitori ed un rappresentante degli studenti nominati all'interno del Consiglio di Istituto.

ARTICOLO 7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONTESTO LEGISLATIVO

7.1. Codice Penale

Le condotte di bullismo, comprese quelle perpetrate in rete, possono configurare fattispecie di reato previste dal Codice Penale, tra cui:

- Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- Percosse (art. 581 c.p.)
- Lesioni personali (art. 582 c.p.)
- Diffamazione (art. 595 c.p.)
- Minaccia (art. 612 c.p.)
- Danneggiamento (art. 635 c.p.)
- Molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)
- Atti persecutori (stalking) (art. 612 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600ter, comma III, c.p.)
- Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.)
- Morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c.p.)

7.2. Codice Civile

Secondo l'articolo 2048 c.c., per le conseguenze dannose degli atti commessi da un minorenne rispondono:

- Il genitore (culpa in educando e culpa in vigilando)
- La scuola (culpa in vigilando)

L'affidamento a terzi solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non dalla culpa in educando.

7.3. Carta dei Diritti di Internet

La "Carta dei Diritti di Internet", presentata alla Camera dei Deputati nel 2015, stabilisce principi generali per la tutela degli utenti online, tra cui:

- Diritto all'accesso
- Neutralità della rete
- Inviolabilità e tutela dei dati personali
- Rispetto della privacy

7.4. Disposizioni Specifiche in Ambito Scolastico

Normativa Ministeriale: diverse direttive e leggi stabiliscono le linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo:

- Nota Min. prot. n. 121 del 20/01/2025 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
- Direttiva Ministeriale 15 marzo 2014: disciplina l'uso dei dispositivi elettronici durante l'attività didattica e le relative sanzioni.
- Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 235/2007): stabilisce diritti e doveri degli studenti.

- Direttiva 16 ottobre 2006: linee guida sulla cittadinanza democratica e legalità.
- Direttiva Ministeriale 16/2007: azioni nazionali per la prevenzione del bullismo.
- Legge 107/2015: introduce lo sviluppo di competenze digitali per un uso consapevole dei social media.
- Legge 71/2017: stabilisce azioni di prevenzione e tutela per il contrasto al cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale 18/2021: Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto prot. 1176/2022: assegna fondi per la lotta al cyberbullismo.
- Legge 70/2024: aggiorna e potenzia le misure previste dalla Legge 71/2017, rafforzando il ruolo della comunità educante.

7.5. La Responsabilità della Comunità Educante

Le istituzioni scolastiche devono adottare strategie preventive e di intervento per tutelare i minori coinvolti, sia come vittime sia come autori di atti di bullismo o cyberbullismo. Tra le principali azioni previste:

- Sensibilizzazione e formazione del personale scolastico e degli studenti.
- Coinvolgimento attivo dei genitori nella prevenzione del fenomeno.
- Creazione di figure di riferimento (es. docente referente per il bullismo e cyberbullismo).
- Attivazione di sportelli di ascolto e percorsi di supporto psicologico.
- Applicazione di sanzioni disciplinari in conformità con lo Statuto degli Studenti.

ARTICOLO 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyber-bullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO METTENDO IN EVIDENZA SOLO I COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Mancanza	Sanzione	Organo Competente
-----------------	-----------------	--------------------------

1) Linguaggio volgare, irrispettoso, offensivo e/o discriminatorio nei confronti dei compagni e del personale della scuola, dovunque posti in essere	Dal richiamo verbale all'ammonizione sul diario e registro di classe alla sanzione che si potrebbe commutare in attività in favore della comunità scolastica	Singolo docente Consiglio di classe
2) Violenze fisiche o psicologiche verso gli altri, dovunque poste in essere	Allontanamento dalla Scuola per un numero di giorni che sarà valutato dal Consiglio di Classe o d'Istituto e/o sanzione che si potrebbe commutare in attività in favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe Team Antibullismo Consiglio d'Istituto
3) Uso improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network, dovunque posti in essere*	Allontanamento dalla Scuola per un numero di giorni che sarà valutato dal Consiglio di Classe o d'Istituto e/o sanzione che si potrebbe commutare in attività in favore della comunità scolastica.	Consiglio di Classe Team Antibullismo Consiglio d'Istituto

ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ RIEDUCATIVE COMMUTATIVE:

Sanzioni	Attività rieducative commutative alla sanzione con la sorveglianza di un docente.
a)	Riordinare la biblioteca scolastica, ripulire il cortile della scuola
b)	Disponibilità a svolgere iniziative a favore della comunità scolastica

Le suddette attività sono a titolo esemplificativo. Gli organi competenti si riservano la possibilità di commutare la sanzione in attività di altra natura, fermo restando il fine ultimo di garantire il pieno sviluppo dell'alunna/o. La durata/frequenza della sanzione e della rispettiva attività da svolgere sarà commisurata all'azione compiuta e a giudizio insindacabile degli Organi Competenti.

ARTICOLO 9 – MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

8.1. Monitoraggio Continuo:

- I dati relativi alle segnalazioni e agli interventi verranno raccolti e analizzati periodicamente dal Tavolo Permanente di Monitoraggio.

8.2. Aggiornamento Normativo:

- Il documento sarà aggiornato in funzione delle evoluzioni legislative e delle best practice emergenti, garantendo un allineamento costante con le disposizioni della Legge 70/2024 e delle normative di riferimento.

ARTICOLO 10 – RISORSE, STRUMENTI E CONTATTI UTILI

Per garantire un supporto integrato e immediato, vengono messe a disposizione le seguenti risorse:

9.1. Strumenti Digitali e Piattaforme Formative:

- Piattaforma ELISA e strumenti digitali per il monitoraggio delle segnalazioni e l'aggiornamento formativo.
- Materiali didattici interattivi, video, documentari e laboratori digitali.

9.2. Contatti Utili:

- Telefono Azzurro (1.96.96): servizio di supporto per minori vittime di violenza.
- Hotline StopIt: Canale anonimo per segnalazioni di contenuti illeciti online.
- Centro Nazionale per il Contrasto del Cyberbullismo: Supporto e consulenza per vittime, famiglie e operatori.
- Generazioni Connesse: Iniziative e materiali per la sicurezza digitale e la prevenzione dei comportamenti vessatori.
- Associazioni antiviolenza presenti sul territorio

Conclusioni

Il presente regolamento costituisce uno strumento essenziale per la tutela della sicurezza e del benessere degli studenti, promuovendo un ambiente educativo basato sul rispetto, la legalità e la responsabilità condivisa. L'impegno congiunto di docenti, studenti, famiglie e Istituzioni è fondamentale per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Il presente codice è un documento che può essere soggetto ad integrazioni/modifiche in conformità all'aggiornamento della normativa e delle esigenze di contesto.

